

Legge regionale 16 agosto 1982 , n. 55 - TESTO VIGENTE dal 05/09/1982

Modifica al secondo comma dell' articolo 30 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 << Nuove norme di contabilità regionale >>.

Articolo unico

In conformità con quanto previsto in via generale ed ordinaria dal sesto comma dell' articolo 5 della legge regionale 29 aprile 1979, n. 12, (così come modificato ed integrato dall' articolo 2 della legge regionale 14 dicembre 1979, n. 74), fino al 31 dicembre 1981 e dal quarto comma dell' articolo 5 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, dal 1 gennaio 1982 in materia di perenzione amministrativa degli impegni di spesa in conto capitale, le disposizioni dell' ultimo comma dell' articolo 30 di detta legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, devono intendersi nel senso che la deroga già prevista in tale materia dall' articolo 15 della dianzi citata legge regionale 29 aprile 1979, n. 12 (così come integrato dall' articolo 5 della legge regionale 24 gennaio 1978, n. 8) viene abrogata con effetto dal 31 dicembre 1981.